

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI MACERATA

**REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI
DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI
CHE RECAPITANO
NELLE PUBBLICHE FOGNATURE**

RIVEDUTO DALLA A.U.S.L. N.9, CON NOTA 11/03/98 N.11589]

N.b.: in neretto le aggiunte apportate; in corsivo le note di abrogazione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- le immissioni delle acque di scarico nella fognatura comunale e l'uso di tutte le opere inerenti il sistema fognario compresi gli impianti di depurazione;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle fognature pubbliche, in ordine alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento eventualmente presenti, agli accertamenti in materia tariffaria;

Esso sostituisce tutte le regolamentazioni locali relative alla stessa materia le quali cessano di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Capo I

DEFINIZIONI

ART. 2

Insediamiento civile

Agli effetti del presente regolamento per insediamento civile si intende quello definito tale dall'art. 1 - quater, lett. b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Per insediamento civile si intende quindi uno o più edifici e/o installazioni collegati fra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, ricreativa, sportiva, scolastica, sanitaria, di prestazione di servizi, ovvero ad ogni altra attività, anche produttiva, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi.

Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che abbiano le caratteristiche di cui alle delibere del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 (G.U. n. 130 del 14 maggio 1980) e del 28 gennaio 1983 (G.U. - n. 31 del 2 febbraio 1983).

ART. 3

Classificazione degli scarichi civili

Gli scarichi civili e quelli degli insediamenti produttivi assimilabili agli scarichi abitativi sono distinti in due classi contrassegnate dalle lettere A e B ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi art. 4 e art. 5.

ART. 4

Insediamiento di classe A

Nella classe A sono compresi:

- a) uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali adibiti ad abitazione, o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, culturale, commerciale, sanitaria;
- b) le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

- c) gli insediamenti in cui si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
- d) gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzino per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg. per mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto.

Agli effetti del precedente comma, lettera c), si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi da insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'allegato I del presente regolamento. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

ART. 5

Insediamenti di classe B

Nella classe B sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative in quanto insediamenti civili, che diano luogo a scarico terminale in fognatura ed abbiano le seguenti caratteristiche:

- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese di cui alla Delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

ART. 6

Insediamento produttivo

Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento produttivo quello definito dall'art. 1-quater, lett. a) della legge 8 ottobre 1976, n. 690 cioè costituito da uno o più edifici od installazioni, collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Sono comunque considerati insediamenti produttivi tutti quelli non ricompresi nelle definizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

ART. 7

Pubblica fognatura, impianto di depurazione e scarico in pubblica fognatura.

Per pubblica fognatura si intende un'opera, od un complesso di opere, ubicate prevalentemente nel sottosuolo urbano, aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977, atte a raccogliere, allontanare e scaricare le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, sia pubblici che privati, congiunti o meno alle acque meteoriche.

La fognaria si distingue in:

- a) mista, se destinata a raccogliere e smaltire nelle stesse canalizzazioni sia le acque bianche che quelle nere.
- b) separata, se destinata a raccogliere e smaltire le acque bianche e nere in distinte canalizzazioni costituenti la rete bianca e la rete nera dell'apparato fognario.

Gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto di uno o più tratti di fognatura privata, o per deflusso lungo le direttrici naturali o artificiali del suolo, purché queste siano censite e classificate come settori fognari e non come corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 2 lett. b), della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modifiche.

Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici.

Per scarico si intende l'immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico, di acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi.

ART. 8

Tipologie delle acque reflue

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

ACQUE NERE:

- a) gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- b) le acque i cui principali parametri chimico-fisici differiscono da quelli caratterizzanti le comuni acque meteoriche di dilavamento.

ACQUE BIANCHE:

- a) le acque di scolo e di dilavamento superficiali, qualunque ne sia la provenienza e le acque sorgive e di infiltrazione sotterranee;
- b) le acque di raffreddamento.

ART. 9

Definizione di insediamento esistente e di insediamento nuovo

Agli effetti del presente regolamento si considerano esistenti o nuovi gli insediamenti che abbiano attivato lo scarico o che abbiano conseguito la licenza (o concessione) edilizia rispettivamente prima o dopo la data della sua entrata in vigore.

Capo II GENERALITÀ

ART. 10

Impianti di depurazione

L'istallazione di impianti di depurazione o pretrattamento degli scarichi che si immettono in pubblica fognatura viene prescritta dal Comune in relazione alle caratteristiche quali-quantitative degli stessi.

Tali impianti, di norma previsti per gli scarichi produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti. I titolari di insediamenti civili e produttivi, in caso di avaria o interruzione nel funzionamento degli impianti di pretrattamento, o comunque di modificazione, anche temporanea, delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune e al competente servizio di vigilanza della Az. USL e/o della costituenda Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).

La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata col Comune previa comunicazione con lettera raccomandata; con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

ART. 11

Accertamenti e controlli

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, gli organi comunali preposti sono autorizzati ad effettuare controlli, a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni della Legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

I controlli in oggetto possono riguardare la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo. Questi controlli potranno avere rilevanza anche ai fini della determinazione delle tariffe.

Il Comune può richiedere ai competenti servizi di vigilanza e controllo di effettuare sopralluoghi e prelievi per verificare l'accettabilità degli scarichi.

Qualora, dagli accertamenti sopra descritti, dovessero constatarsi irregolarità agli scarichi, indipendentemente dall'iter amministrativo e penale previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia, il Comune diffiderà la ditta invitandola a rientrare nelle norme entro un termine di tempo perentorio; trascorso tale termine, qualora la ditta non avesse provveduto alla regolarizzazione degli scarichi, il Comune provvederà alla revoca della autorizzazione dello scarico.

Nei casi descritti dal presente articolo il Comune avrà la facoltà di aumentare la tariffa relativa ai diritti di depurazione per il periodo in cui la ditta ha effettuato scarichi non conformi alla autorizzazione; qualora questi avessero provocato danni alla rete fognaria o all'impianto di depurazione terminale, il Comune provvederà alla quantificazione e alla richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 12

Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

Gli insediamenti sia con scarichi civili che produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, nei casi in cui l'attività sia trasferita in altro luogo e nel caso di subingressi, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi medesimi, una nuova autorizzazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

I titolari degli insediamenti civili e produttivi autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

ART. 13

Installazione del contatore di portata

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata dell'acqua, ritenuti idonei dal Comune (oltre a darne denuncia alle autorità di cui all'art. 10 della Legge n. 650/1979).

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti a seguito di preventivi accordi con il Comune che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente ai competenti uffici comunali guasti e blocchi. Il sigillo deve essere rimosso dal personale del Comune così come la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

Il Comune può prescrivere, nei casi in cui il volume scaricato differisca da quello prelevato, l'installazione di idonei strumenti per la misura della portata dello scarico. Comunque, ove tali strumenti non siano installati, si assumerà il volume scaricato pari a quello prelevato.

ART. 14

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' vietato diluire altresì, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 della tabelle A e C della legge 319/76, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli stessi scarichi.

ART. 15

Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli, è vietato scaricare in fognatura sostanze o reflui contenenti le sostanze di seguito elencate:

- a) sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;

- b) sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- c) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente;
- d) sostanze radioattive o che abbiano attività radiogena;
- e) sostanze gassose, aerosols, e vapori di qualsiasi natura;
- f) sostanze che possano causare incrostazioni dannose alle strutture o che possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, sabbia, ceneri, trucioli, metalli, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- i) qualsiasi sostanza e scarico con portata e concentrazione tali:
 - da conferire ai liquami caratteristiche incompatibili col funzionamento del sistema fognario e dell'impianto terminale di depurazione,
 - da costituire particolare minaccia all'igiene, alla salute pubblica e all'ambiente.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento dei danni.

ART. 16

Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 9 legge n. 319/1976 e successive modifiche e integrazioni

I titolari degli insediamenti civili e produttivi di cui al comma precedente, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Comune come previsto negli artt. 6, 9 e 15, della legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al titolo II del presente regolamento.

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti di classe A lett. a) e b) previsti nell'art 4 si intendono autorizzati. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti di classe A lett. c) e d), nonché tutti i nuovi scarichi sia civili che produttivi, devono essere autorizzati secondo le procedure previste nel presente regolamento.

I titolari degli insediamenti di cui al comma precedente, ad esclusione di quelli esistenti di classe A lett. a) e b), allacciati a pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento e già muniti di autorizzazione allo scarico, anche se in forma tacita, sono tenuti a richiedere al Comune una nuova autorizzazione secondo le modalità previste nel successivo titolo II.

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda ed il rilascio della autorizzazione, sono a carico del richiedente.

Il Comune può determinare, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute.

ART. 17

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori di allacciamento alla pubblica fognatura, vengono istruite dall'ufficio tecnico comunale e, se previsto, sono sottoposte ai competenti organi di controllo per i pareri igienico sanitario e di accettabilità.

Qualora nella fase istruttoria si accerti la non sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'utente interessato è tenuto ad adottare opportune modifiche ed interventi.

Il Comune, verificata l'accettabilità della domanda, rilascia contestualmente sia l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 16 del presente Regolamento, che l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale e fissa un termine entro cui dovrà essere attivato lo scarico. Trascorso tale termine il Comune provvede ad effettuare i dovuti accertamenti tecnici e, se richiesto, al prelievo e all'analisi di campioni, al fine di verificare la conformità dell'effluente ai limiti di accettabilità stabiliti.

Nei casi di non conformità viene immediatamente revocata l'autorizzazione allo scarico. La ditta, dopo aver individuato ed eliminato le cause di difformità registrate per via analitica, presenta nuova istanza di autorizzazione allo scarico e documenta nel dettaglio gli interventi eseguiti. Questa evenienza, in seguito alla valutazione delle cause di non conformità registrate, può determinare la ripetizione della procedura sopra descritta.

Completata l'istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico il Comune provvede alla richiesta di liquidazione delle spese di prelievo e di analisi sostenute, dandone comunicazione alla ditta interessata.

Il pagamento delle spese da parte del titolare dell'insediamento, è condizione preliminare al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

Il Comune può integrare il provvedimento autorizzativo apponendovi le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche di cui al successivo titolo III del presente Regolamento.

Per il rilascio della autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 16-17, la documentazione da allegare alla domanda è costituita da:

- a) domanda in duplice copia di cui una in bollo;**
- b) scheda catasto scarichi;**
- c) relazione tecnica relativa al ciclo produttivo, alla qualità delle acque reflue, al sistema di funzionamento di eventuali impianti di depurazione o di abbattimento;**
- d) planimetria dell'insediamento, completa del sistema fognario distinto per tipologia di acque convogliate (nere, meteoriche, di produzione), pozzetti di ispezione e punto di scarico terminale; eventuale relazione geologica per scarichi sul suolo o nel sottosuolo.**

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Capo I SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

ART. 18

Autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili in pubblica fognatura e loro ammissibilità

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti, ai sensi del precedente art. 4 classe A lett. a) e b) sono considerati autorizzati e quindi sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.

Per i titolari degli scarichi di insediamenti civili di cui al comma precedente non è posto nessun obbligo, salvo quelli direttamente discendenti dalla legge 10.5.1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 17 della stessa legge.

I titolari degli scarichi civili di classe A lett. c), d) e quelli di classe B anche se esistenti e autorizzati, sono tenuti a richiedere una nuova l'autorizzazione allo scarico entro 4 mesi dalla data in vigore del presente Regolamento.

Alla ricezione della richiesta di autorizzazione il Comune, adotta la procedura di cui all'art. 17 per il rilascio della autorizzazione allo scarico

I titolari degli insediamenti civili e produttivi nuovi, devono munirsi dell'autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

Comma 8° SOPPRESSO

Limitatamente agli insediamenti civili nuovi di cui alla classe A lett. a) e b) del precedente art. 4, gli uffici comunali competenti verificano l'effettiva natura civile dell'insediamento, ed esprimono il parere di allacciabilità in fogna. Il rilascio della autorizzazione allo scarico può essere ricompreso all'interno del certificato di abitabilità e/o agibilità il quale deve riportarla espressamente.

Nei casi di cui al fine del rilascio della abitabilità-agibilità ci si avvale rispettivamente della Legge 493/93 edel DPR 425/94 (autocertificazione), il Comune rilascia separatamente l'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di insediamenti civili di cui alle classi A, lett. c) e d) e della classe B, di cui ai precedenti artt. 4 e 5 viene rilasciata dal Comune con specifico provvedimento, sentito il parere igienico-sanitario della AZ. USL e/o della costituenda Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) ed il parere tecnico di accettabilità dei competenti uffici comunali.

Per gli insediamenti civili di cui al comma precedente, le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni quattro anni.

ART. 19

Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli insediamenti civili di classe A, lett. a) sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla stessa pubblica fognatura secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento; tutti gli altri scarichi,

classificati come civili, sono altresì tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura purché compatibili sia con il sistema fognario che con l' impianto di depurazione terminale.

A tal fine il Sindaco determina con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati, previa presentazione della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 18 e, ove necessario, della prevista concessione edilizia; le spese relative all'allacciamento sono a carico dei titolari degli scarichi.

ART 20

Limiti di accettabilità per gli insediamenti civili di classe A lett. a) b) che scaricano in fognatura pubblica.

Gli scarichi degli insediamenti civili di classe A lett. a) e b) sono sempre ammessi senza alcun trattamento, ad eccezione di quelli provenienti da strutture sanitarie, purché compatibili con il regolare funzionamento delle fognature e dell'impianto di depurazione terminale.

Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale, il Comune prescrive idonei sistemi di abbattimento a tutela della qualità delle acque dei corpi idrici ricettori della fognatura comunale.

ART. 21

Limiti di accettabilità per gli insediamenti civili di classe A lett. c), d) e di classe B che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto terminale di depurazione

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe A lett. c), d), di classe B con recapito nella pubblica fognatura collegata con impianto terminale sono ammessi entro i limiti fissati nell'allegato 1 al presente regolamento.

Gli stessi insediamenti possono essere autorizzati allo scarico in fognatura sia nel rispetto di limiti più restrittivi che con limiti in deroga a quelli indicati nel comma precedente, fatta salva la capacità dell'impianto di depurazione ed il regolare funzionamento del sistema fognario.

Gli scarichi degli insediamenti nuovi sono tenuti al rispetto di tali prescrizioni sin dalla loro attivazione, mentre quelli esistenti debbono adeguarsi ai limiti imposti dal presente Regolamento entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 22

Limiti di accettabilità per gli insediamenti civili di classe A lett. c), d), classe B che scaricano in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe A lett. c), d), di classe B con recapito nella pubblica fognatura non collegata con l'impianto terminale di depurazione, sono ammessi entro i limiti massimi fissati nella tabella C allegata alla legge n. 319/76.

I suddetti limiti non si applicano agli scarichi degli insediamenti civili di Classe A lett. c) provenienti esclusivamente da servizi igienici; in tal caso si applica quanto previsto dall'art.20 (modificato) ultimo comma.

ART. 23

Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie di cui al precedente art. 4, che recapitano in pubblica fognatura, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione fin dalla loro attivazione; quelli già allacciati devono essere sottoposti allo stesso trattamento ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II

SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 24

Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi in pubblica fognatura e loro ammissibilità

I titolari degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

La domanda deve essere presentata al Comune su apposito modulo e corredata della documentazione richiesta.

Il Comune, dopo aver valutato la compatibilità quali-quantitativa dello scarico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della istanza, **fatti salvi eventuali tempi necessari per l'acquisizione di pareri**, autorizza o nega l'autorizzazione.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammessi purché abbiano scarichi compatibili sia per qualità che per quantità con l'impianto di depurazione. Essi sono comunque tenuti a richiedere una nuova autorizzazione al Comune, anche se già provvisti di autorizzazione provvisoria o definitiva, tale richiesta deve essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

In tutti i provvedimenti autorizzativi devono essere indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente regolamento e dalle normative nazionali.

Le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni quattro anni.

ART. 25

Limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito nella pubblica fognatura con impianto terminale di depurazione sono ammessi, di norma, nel rispetto dei limiti massimi di cui alla tabella "C" della Legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Sentiti i pareri dei competenti servizi di controllo e degli uffici comunali sono ammesse, caso per caso, deroghe ai limiti della sopra citata tabella, purché siano garantite le condizioni di normale funzionamento del sistema fognario e dell'impianto terminale di depurazione. Non sono comunque derogabili i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile di cui all'Allegato 1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 30.12.1980.

I titolari degli insediamenti, di cui al comma precedente, sono tenuti al pagamento di una tariffa commisurata ai costi reali connessi al trattamento delle acque reflue.

ART. 26

Limiti di accettabilità degli scarichi di insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi con recapito nella pubblica fognatura non collegata con l'impianto terminale di depurazione sono ammessi entro i limiti previsti dalla tabella "C" allegata alla legge n. 319/76 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 27

Ulteriori prescrizioni per gli scarichi degli insediamenti produttivi

L'Autorità Comunale può richiedere in particolari situazioni, che gli insediamenti produttivi siano dotati di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica, da impiegare in caso di avaria del proprio impianto di trattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi aziendali prodotti nell'arco di 48 ore.

Gli insediamenti che detengono cumuli di materiali di qualsiasi tipo esposti all'azione degli agenti atmosferici, devono impedire l'immissione per dilavamento di eventuali sostanze (anche se inerti) in fognatura.

ART. 28

Gestione degli impianti di trattamento degli scarichi

Gli impianti di depurazione terminali delle pubbliche fognature sono gestiti secondo quanto previsto dalle Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e per quanto riguarda i fanghi prodotti, dalle norme vigenti in materia di rifiuti solidi (D. Lsg. 22/97).

In caso di avaria, interruzione nel funzionamento o di modificazione, anche temporanea, delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, i gestori degli impianti sono tenuti a darne immediata comunicazione agli organi di controllo.

ART. 29

Controllo degli scarichi

I controlli degli scarichi sono eseguiti secondo le tecniche analitiche e di campionamento per le acque pubblicate dall'Istituto di Ricerca sulle Acque - C.N.R. Roma. Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campioni istantanei o su campione medio rilevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

I titolari degli insediamenti produttivi sono tenuti a installare, qualora richiesto dal Comune, la strumentazione e gli accessori richiesti per il controllo automatico dello scarico, con spese a proprio carico. Queste installazioni dovranno risultare facilmente accessibili, protette e mantenute in un perfetto stato d'uso.

Il personale del Comune e della Az. U.S.L. (o della costituenda A.R.P.A.) ha diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare ispezioni, controlli, misure, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza al presente Regolamento.

TITOLO III

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 30 Generalità

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura comunale, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

ART. 31

Allacciamento degli scarichi di insediamenti civili e produttivi

Tutte le opere fognarie da eseguirsi in aree pubbliche o zone equiparabili, per l'allaccio di scarichi di qualsiasi genere, devono essere autorizzate dal **Comune, previa domanda** che, di norma, ne esegue anche la realizzazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

In casi particolari, in seguito a richiesta, le predette opere possono essere eseguite direttamente dall'interessato sotto il diretto controllo dell'ufficio tecnico.

Le opere occorrenti per l'allacciamento devono avere i requisiti atti a garantire un perfetto smaltimento delle acque reflue e debbono essere a tenuta stagna in modo da evitare inconvenienti igienici di qualsiasi genere.

Per ogni edificio o insediamento, salvo casi particolari, è consentito un solo punto di immissione in pubblica fognatura. E' ammesso l'allaccio di due o più edifici in un'unica immissione in fognatura purché la rete della fognatura interna permetta la individuazione e la distinzione delle singole ramificazioni.

Nei casi in cui la pubblica fognatura preveda la separazione delle acque nere da quelle bianche, i punti di immissione per ogni tipologia di insediamento, devono essere distinti e pertanto, lo scarico di dette acque non può essere congiunto.

I collegamenti con la pubblica fognatura devono essere realizzati in modo che sia garantita la massima stabilità tenendo conto delle caratteristiche del terreno, dei carichi da sopportare e seguendo il tracciato più breve ed opportuno; le fognature private devono essere sempre raccordate a quella pubblica mediante idonei pozzetti di ispezione.

Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si deve usufruire solamente di tali imbocchi mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, l'immissione può avvenire nel punto indicato dall'ufficio tecnico comunale competente.

L'allacciamento è realizzato a spese della parte interessata, la quale è anche l'unica responsabile nei confronti del Comune e di terzi per qualsiasi danno a persone e/o a cose. Restano a carico della stessa parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti alla realizzazione dell'allacciamento.

Tutte le opere di fognatura comprese tra il confine della proprietà ed il collettore fognario, realizzate sul suolo pubblico, diventano di esclusiva proprietà del Comune. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di tenere efficienti tutti gli scarichi sulla sua proprietà e gli è vietato in ogni caso manomettere o intervenire sulla fognatura Comunale.

Le spese di manutenzione e/o riparazione delle opere di scarico che insistono sulla proprietà privata, sono a carico del proprietario, mentre al Comune spettano tutti gli interventi da eseguire in aree pubbliche, purché questi non siano causati dal non corretto sistema di scarico privato.

Il Comune non risponde dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o della fognatura comunale e pertanto l'utente è tenuto a realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare allagamenti.

ART. 32

Norme e prescrizioni per l'esecuzione degli allacciamenti

La condotta d'allacciamento deve essere, di norma, collocata in opera su sottofondo in sabbia, ad una idonea profondità dalla quota del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici tale da permettere eventuali lavori manutenzione e **comunque sempre realizzate al di sotto di eventuali linee di acquedotto le quali dovranno essere controintubate in quel tratto.**

I lavori, sia in sede stradale che in banchina, devono essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non può essere iniziato se prima non si è provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.

Tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condotte, devono essere riempiti e compattati usando tutte le cautele atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.

L'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi da insediamenti civili e produttivi dovrà essere munito, prima dell'innesto nella fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.

Per gli scarichi da insediamenti civili di classe A, lett. c), d), di classe B, nonché per gli scarichi da insediamenti produttivi, l'allacciamento deve essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni e la misurazione della portata. Tale pozzetto deve essere reso direttamente accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del precedente art. 11.

In opifici preesistenti, dove ciò non è possibile, il Comune detta le prescrizioni del caso; comunque dovrà essere garantita l'accessibilità al luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto al prelievi.

ART. 33

Fognature interne alle proprietà private

Nella costruzione delle fognature interne agli stabili devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni.

Le canalizzazioni devono essere costituite da tubi di materiale impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con giunzioni a perfetta tenuta.

Le canalizzazioni che si trovano all'interno di proprietà private, non devono essere collocate in aree edificate; esse sono realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognature, tramite pozzetti di ispezione.

Le colonne di scarico delle acque nere degli edifici devono essere posizionate all'interno della muratura e dotate di tubi di ventilazione posizionati verticalmente fino a sopra il tetto;

I canali di gronda e le condutture interrato per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, debbono essere idonei a ricevere e condurre le acque piovane sino alla pubblica fognatura delle acque bianche o, in mancanza di questa, sino alla rete fognante a sistema misto dopo riunione con le acque nere. I tubi dei pluviali non possono essere utilizzati come esalatori della condotta.

Le tubazioni di scarico di cui al precedente comma devono essere dotate "al piede" di idoneo pozzetto sifonato a chiusura idraulica.

Nelle aree, ove i liquami vengono trattati dagli impianti di depurazione comunali è vietato l'installazione di fosse biologiche o pozzetti di decantazione dei liquami medesimi, salvo casi di comprovata necessità derivanti da considerazioni di carattere tecnico e sempre a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

ART. 34

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati nuovi o esistenti, previste dal presente regolamento, sono soggette alle norme urbanistiche in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie, ovvero modificare, riparare, sostituire opere esistenti e/o realizzare opere di allacciamento alla fognatura pubblica, di presentare apposita domanda di autorizzazione.

Nel caso che le opere fognarie siano eseguite in concomitanza con la realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc., per le quali è previsto il rispetto delle norme urbanistiche, la documentazione tecnica inoltrata ai competenti uffici comunali, deve contenere gli elementi progettuali anche per la realizzazione delle fognature.

In tutti i casi sopra descritti, in seguito a valutazione dell'ufficio tecnico comunale, il Comune rilascia l'autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura. I lavori di allacciamento sono eseguiti come previsto dai precedenti artt. 31, 32, 33.

ART. 35

Poteri del Sindaco

Il Sindaco, in occasione dell'entrata in funzione di nuove fognature e/o di impianti di depurazione della pubblica fognatura, può emanare specifiche ordinanze allo scopo di:

- a) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- b) sopprimere pozzi neri o fosse biologiche nei casi in cui sia riscontrata una effettiva pericolosità per la salute dei cittadini o per l'ambiente e nei casi di entrata in funzione dell'impianto di depurazione terminale il cui processo depurativo risulti incompatibile con tali sistemi di depurazione;
- c) imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà private, igienicamente o funzionalmente non idonee;
- d) obbligare il passaggio della condotta delle acque di scarico da immettere nella fognatura ai proprietari di stabili contigui, o vicini al richiedente;
- e) disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

Il Comune, in seguito a motivazioni di carattere tecnico relative al buon funzionamento del sistema fognario e dell'impianto di depurazione terminale, può prescrivere misure e accorgimenti integrativi rispetto al presente Regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 36

Determinazione delle tariffe e del canone

Per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, è dovuto il pagamento di un canone o diritto secondo apposite tariffe, ai sensi dell'art. 16 e 17 della Legge 319/1976 e successive modifiche e integrazioni. La tariffa è formata dalla somma di due parti relative, rispettivamente, al servizio di fognatura e al servizio di depurazione.

Il Comune provvede a fissare annualmente i termini delle singole tariffe che verranno poi usate nel calcolo del canone per l'anno successivo. Le tariffe vengono desunte dai valori indicati da normative nazionali e regionali.

Nel caso che il Comune non provvedesse all'adozione della delibera nei termini di legge (entro il 31 ottobre di ogni anno), si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il Comune stabilisce inoltre la tariffa relativa alle spese di istruttoria della pratica per l'allacciamento in pubblica fognatura e per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Secondo quanto previsto dalle normative nazionali in materia, il canone per il servizio di depurazione si applica anche nei casi in cui non sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato.

Tutte le tariffe determinate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere rideterminate.

ART. 37

Canone per gli insediamenti civili

Per i servizi di cui all'articolo precedente, il canone da applicare per gli insediamenti civili viene determinato moltiplicando l'importo delle tariffe (espresso in lire/metrocubo) relative al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, per il volume di acqua scaricata dall'utente.

La tariffa applicata è quella fissata dalla legge per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di utenti, mentre il volume di acqua scaricata è desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata autonomamente.

Ai fini della determinazione del canone, in caso di approvvigionamento autonomo, è fatto obbligo agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, di comunicare al Comune, entro il 31 Marzo di ogni anno, il volume di acqua prelevato.

La predetta denuncia deve contenere il dato relativo alla sola quantità di acqua prelevata dalla fonte autonoma, mentre per quella prelevata dall'acquedotto il canone sarà applicato e riscosso nei termini e nelle modalità previste per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua.

I titolari degli insediamenti, di cui al presente articolo, autorizzati allo scarico in pubblica fognatura con limiti in deroga a quelli fissati nell'allegato 1, sono tenuti al pagamento di una tariffa commisurata ai costi reali connessi al trattamento delle acque previa convenzione con il Comune.

ART. 38

Canone per gli insediamenti produttivi

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi è stabilito dalla formula tipo di cui al D.P.R. 24 maggio 1977 sulla cui base la Regione determina una griglia di valori da attribuire ai singoli elementi inquinanti costituenti la formula stessa.

Il Comune, secondo le modalità indicate nel comma precedente, determina in concreto la tariffa ed il canone da applicare.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo siano presenti edifici destinati a mense, a servizi igienico-sanitari e ad abitazioni, occorre distinguere il caso in cui i relativi scarichi terminali, siano separati o meno da quelli dell'attività industriale.

Nel primo caso (separazione degli scarichi) si applicano due distinti canoni, mentre nel secondo caso tutti gli scarichi vengono considerati come industriali e pertanto, vengono applicati i canoni relativi agli insediamenti produttivi.

Nel caso in cui il titolare di un insediamento produttivo provveda in proprio a depurare le acque prima della immissione nella pubblica fognatura, il Comune, previa verifica, ha la facoltà di applicare un canone ridotto tenendo conto della qualità e quantità dei reflui scaricati.

ART. 39

Accertamento del canone - Variazioni

L'accertamento del canone può essere effettuato in qualsiasi momento attraverso il controllo sugli scarichi. Qualora dai controlli eseguiti si hanno elementi per ritenere che lo scarico abbia un carico inquinante diverso da quello dichiarato dall'utente, il Comune provvede all'aggiornamento dei valori dei parametri e dei coefficienti di cui all'art. 38, previa comunicazione all'interessato. Nei casi in cui un aumento del carico inquinante dovesse risultare incompatibile con gli impianti di depurazione e di fognatura, il Comune ha la facoltà di revocare l'autorizzazione allo scarico.

In caso di nuova autorizzazione allo scarico per ampliamento o modifica del ciclo di lavorazione di un insediamento produttivo, con conseguente variazione quali-quantitativa dei reflui, è sempre previsto l'aggiornamento del canone.

Gli accertamenti sopra indicati possono essere effettuati direttamente dagli uffici tecnici comunali oppure dalle autorità preposte alla vigilanza e controllo.

ART. 40

Pagamento del canone

Il Comune provvede alla riscossione del canone di fognatura e di depurazione per gli insediamenti civili, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per riscossione del canone relativo alla fornitura dell'acqua potabile.

Per i canoni degli insediamenti produttivi le somme dovute possono essere corrisposte al Comune con cadenza e modi che verranno stabiliti e tempestivamente comunicati all'utente. Nei casi di ritardato pagamento del canone il Comune applica una sovratassa secondo quanto previsto nel successivo art. 44.

ART. 41

Contenzioso

Per il contenzioso relativo alle materie trattate nel presente titolo e nelle norme finanziarie della legge 319/76 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 42

Generalità

Il personale del Comune, quello della Az. U.S.L. e quello della costituenda Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente addetto alla vigilanza e al controllo, in seguito ad accertamento di violazioni da parte dei titolari degli scarichi immessi in pubblica fognatura, propone ed applica, secondo le proprie competenze, le sanzioni richiamate nei successivi articoli 43 e 44 del presente Regolamento

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge n. 319/76 e dalle varie modifiche ed integrazioni fino alla legge 172/95.

L'inosservanza di altre prescrizioni contenute nel presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa.

Restano valide le disposizioni del codice penale e civile in ordine alla inosservanza di norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale.

ART. 43

Sanzioni per i titolari degli scarichi civili e produttivi

L'inosservanza della disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi, nuovi od esistenti, immessi in pubblica fognatura, è sottoposta alle sanzioni penali e amministrative previste negli artt. 21, 22, 23, 24 della legge n. 319/1916 come modificati dalla legge 172/95.

Alle stesse sanzioni sono sottoposti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura che non osservano le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.

Nel caso di inosservanza di regole di cui al presente regolamento, non riconducibili a quelle descritte nei commi precedenti o a leggi e regolamenti vigenti, il Comune applica una sanzione amministrativa per un importo fino a lire 1 milione, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art. 113 della Legge 689/1981.

ART. 44

Violazione della comunicazione

del volume di acqua prelevato autonomamente e del pagamento del canone.

Qualora la ditta interessata ometta o ritardi la comunicazione della quantità di acqua prelevata autonomamente, viene applicata una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta di un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora, in seguito ad accertamenti, il consumo di acqua prelevata autonomamente superi di oltre un quarto quella risultante dalla dichiarazione, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

In caso di omesso o ritardato pagamento del canone si applica una sovrattassa pari al 20% del medesimo.

Nei casi in cui il ritardato del pagamento del canone si protragga oltre un anno, il Comune revoca l'autorizzazione allo scarico, fermo restando il pagamento del dovuto da parte dell'utente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 45

Norme di salvaguardia

Il Comune, per gravi e comprovate ragioni di pubblico interesse, può rifiutare l'autorizzazione a nuovi scarichi provenienti da insediamenti civili di classe B e da insediamenti produttivi, ovvero di revocare l'autorizzazione di quelli esistenti, qualora, per qualità e quantità costituissero pregiudizio per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione, anche se conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il Comune, con le medesime motivazioni, può prescrivere misure integrative rispetto a quelle del presente Regolamento ed imporre l'impiegodi apparecchiature e manufatti idonei a trattenere sostanze prima dello scarico in pubblica fognatura (vedigrassi, oli, sabbie, ecc. provenienti da particolari utenze).

ART. 46

Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si rimanda ad altri regolamenti comunali, con particolare riguardo a norme in materia igienico sanitaria ed edilizia, e alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 47

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e l'affissione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio Comunale.

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI CHE RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

TITOLO I	:	DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I	:	DEFINIZIONI
Capo II	:	GENERALITÀ
TITOLO II	:	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I	:	SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI
Capo II	:	SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
TITOLO III	:	MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
TITOLO IV	:	DISPOSIZIONI FINANZIARIE
TITOLO V	:	SISTEMA SANZIONATORIO
TITOLO VI	:	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

TITOLO I	:	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	:	Oggetto del regolamento
Capo I	:	DEFINIZIONI
Art. 2	:	Insedimento civile
Art. 3	:	Classificazione degli scarichi civili
Art. 4	:	Insedimenti di classe A
Art. 5	:	Insedimenti di classe B
Art. 6	:	Insedimento produttivo
Art. 7	:	Pubblica fognatura, impianto di depurazione e scarico in pubblica fognatura
Art. 8	:	Tipologie delle acque reflue
Art. 9	:	Acque bianche e acque nere
Art. 10	:	Impianti di depurazione
Art. 11	:	Definizione di insediamento nuovo ed esistente
Capo II	:	GENERALITÀ
Art. 12	:	Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico
Art. 13	:	Istallazione del contatore di portata
Art. 14	:	Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
Art. 15	:	Scarichi vietati
Art. 16	:	Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura
Art. 17	:	Procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico

TITOLO II :	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I :	SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI
Art. 18 :	Autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili in pubblica fognatura e loro ammissibilità
Art. 19 :	Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
Art. 20 :	Limiti di accettabilità per gli insediamenti civili che scaricano in fognatura
Art. 21 :	Limiti di accettabilità per gli scarichi civili di classe A lett. c), d), classe B che scaricano in pubblica fognatura munita di impianto terminale di depurazione
Art. 22 :	Limiti di accettabilità per gli scarichi civili di classe A lett. c), d), classe B che scaricano in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione
Art. 23 :	Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Capo II :	SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 24 :	Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi in pubblica fognatura e loro ammissibilità
Art. 25 :	Limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura munito di impianto terminale di depurazione
Art. 26 :	Limiti di accettabilità degli scarichi di insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione
Art. 27 :	Ulteriori prescrizioni per gli scarichi degli insediamenti produttivi
Art. 28 :	Gestione degli impianti di trattamento degli scarichi
Art. 29 :	Controllo degli scarichi

TITOLO III :	MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
Art. 30 :	Generalità
Art. 31 :	Allacciamento di scarichi di insediamenti civili e produttivi
Art. 32 :	Norme e prescrizioni per l' esecuzione degli allacciamenti
Art. 33 :	Fognature interne alle proprietà private
Art. 34 :	Autorizzazione all' esecuzione dei lavori
Art. 35 :	Poteri del Sindaco

TITOLO IV :	DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 36 :	Determinazione delle tariffe e del canone
Art. 37 :	Canone per gli insediamenti civili
Art. 38 :	Canone per gli insediamenti produttivi
Art. 39 :	Accertamento del canone - Variazioni
Art. 40 :	Pagamento del canone
Art. 41 :	Contenzioso

TITOLO V :	SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 42 :	Generalità
Art. 43 :	Sanzioni per i titolari degli scarichi civili e produttivi
Art. 44 :	Violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia delle acque scaricate e di pagamento del canone

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
Art. 45 :	Norme di salvaguardia
Art. 46 :	Rinvio alla normativa esistente
Art. 47 :	Entrata in vigore

ALLEGATO 1**Parametri di qualificazione degli insediamenti produttivi o civili**

PARAMETRI	LIMITI
Portata media	mc/giorno 30
pH	5.5 - 9.5
Temperatura	°C 30
Colore (diluizione 1:40 su spessore di 10 cm)	non percettibile
Materiali grossolani	assenti
Materiali in sospensione totali	mg/l 700
BOD5	mg/l 300
COD	mg/l 700
Rapporto COD/BOD5	< 2.2
Metalli e non metalli tossici totali (As, Cd, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	mg/l 3
Alluminio	mg/l 2
Arsenico	mg/l 0.5
Bario	mg/l 20
Boro	mg/l 4
Cadmio	mg/l 0.02
Cromo III	mg/l 4
Cromo VI	mg/l 0.2
Ferro	mg/l 4
Manganese	mg/l 4
Mercurio	mg/l 0.005
Nichel	mg/l 4
Piombo	mg/l 0.3
Rame	mg/l 0.4
Selenio	mg/l 0.03
Stagno	mg/l 10
Zinco	mg/l 1
Cianuri totali	mg/l 1
Cloro attivo	mg/l 0.3
Solfuri	mg/l 2
Solfiti	mg/l 2
Solfati	mg/l 1000
Cloruri	mg/l 3000
Floruri	mg/l 12
Fosforo totale	mg/l 30
Azoto ammoniacale	mg/l 50
Azoto nitroso	mg/l 0.6
Azoto nitrico	mg/l 30
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l 40
Oli minerali	mg/l 10
Fenoli	mg/l 1
Aldeidi	mg/l 2
Solventi organici aromatici	mg/l 0.4
Solventi organici azotati	mg/l 0.2
Solventi organici clorurati	mg/l 0.2
Tensioattivi	mg/l 20
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi i PCB e PCT)	mg/l 0.05
Pesticidi fosforati	mg/l 0.1
Saggio di Tossicità	mg/l -

$$T2 = F2 + [f2 + dv + K2(Oi/Of \times db + Si/Sf \times df) + daI \times V$$

ove:

T2 = importo del canone (lire/anno)

F2 = termine fisso, a livello nazionale per l'utenza (lire/anno)

f2 = coefficiente di costo annuale del servizio di fognatura (lire/mc)

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (lire/mc)

K2 = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori ad 1 quando occorre tener conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, sia per la loro natura, sia perché depurati in sistemi preesistenti all'impianto comunale rientrano, nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione, nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto depuratore comunale.

Il valore di K2 va comunque determinato sulla base delle concentrazioni di Oi, di Si e BODi dichiarati, da confrontare con i corrispondenti valori delle tabelle "A" e "C" allegate alla Legge n.3 19/1976.

Da tale confronto possono determinarsi i 4 casi appresso riportati.

- 1) I valori di Oi e Si sono uguali o inferiori a quelli della tabella "A" ed allora: $K2 = 0$
- 2) I valori di Oi e Si sono compresi tra quelli della tabella "A" e quelli della tabella "C". In tale circostanza si applicano le formule:
 $K2 = 0,00833 \times Si - 0,666$
 $K2 = 0,00294 \times Oi - 0,470$
 si assume quale valore di K2 quello risultato più alto fra i due ottenuti.
- 3) I valori di Oi e Si sono uguali a quelli della tabella "C" ed allora:
 $K2 = 1$
- 4) I valori di Oi e Si (anche solo uno di essi) sono superiori ai rispettivi valori della tabella "C". In tale condizione per lo scarico nella pubblica fognatura, accettato con deroga, si adottano per K2 i valori legati alla biodegradabilità dell'effluente espressi dal rapporto CODi/BODi secondo il prospetto che segue:

CODi/BODi : > 2 e < 3	—————>	K2 = 1.5
CODi/BODi : > 3 e < 4	—————>	K2 = 2.0
CODi/BODi : > 4 e < 5	—————>	K2 = 2.5
CODi/BODi : > 5	—————>	scarico vietato

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (lire/mc)

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (lire/mc)

Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7 espresso in mg/l)

Of = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, espresso in mg/l

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7) espressi in mg/l

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto, espressi in mg/l

da = coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e dai materiali riducenti (lire/mc). Detto coefficiente è posto uguale a zero per gli scarichi che, sia per loro natura, sia perché depurati in impianti preesistenti, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto comunale.

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno).

I coefficienti dv, db e df rappresentano frazioni di d2 per il quale è previsto un massimale; questi coefficienti sono stabiliti nel modo che segue:

$$dv = 0,3 \times d2$$

$$db = 0,4 \times d2$$

$$df = 0,3 \times d2$$

Ai fini dell'applicazione della formula i parametri O e S si intendono riferiti a condizioni medie.

Gli insediamenti produttivi sono tenuti a dichiarare nella documentazione allegata alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, le concentrazioni di Oi e Si, mentre al Comune spetta la determinazione dei valori di Of e Sf del liquame grezzo fluente nella fognatura.